ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DELLA CORTE

23 ottobre 1997 *

Nella causa C-354/96,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora Laura Pignataro, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Oscar Fiumara, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata italiana, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato e/o comunque non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374, pag. 7), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva e del Trattato CE,

* Lingua processuale: l'italiano.

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONEDELLA CORTE,

sentito l'avvocato generale S. Alber,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 4 settembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha comunicato alla Corte, ai sensi dell'art. 78 del regolamento di procedura, la rinuncia agli atti del suo ricorso ed ha chiesto, conformemente all'art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, che la Repubblica italiana sia condannata alle spese del procedimento.

2 Il governo italiano non ha presentato, entro i termini prescritti, osservazioni scritte in ordine alla rinuncia agli atti.

3 Ai sensi dell'art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle osservazioni relative alla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

4 Nella fattispecie, il ricorso e la susseguente rinuncia agli atti della Commissione sono stati originati dal comportamento del governo italiano, il quale ha notificato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 91/674 solo successivamente alla proposizione del ricorso della Commissione.

5 Pertanto, la Repubblica italiana va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DELLA CORTE

così provvede:

1) La causa C-354/96 è cancellata dal ruolo della Corte.

2) La Repubblica italiana sopporterà le spese.

Lussemburgo, 23 ottobre 1997

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Sesta Sezione

H. Ragnemalm